



Jesi, 23.04.2025

Riferimento Secondo avviso al pubblico e integrazioni del 10.04.2025

**Alla Provincia di Ancona
Settore IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Via Menicucci, 1
60121 ANCONA
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it**

e

p.c.

**Enti di cui agli indirizzi dell'avviso al pubblico
ex art. 24, comma 2, d.lgs. 152/2006 del 03.07.2024**

OGGETTO: Piattaforma polifunzionale per il recupero e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la produzione di “End of Waste”, ubicata nel Comune di Jesi (AN), proponente EDISON NEXT RECOLOGY SRL. **OSSERVAZIONI Compatibilità con i criteri di tutela previsti dal Piano Regionale Gestione Rifiuti**

Il sottoscritto, MASSIMO GIANANGELI, nato a Jesi (AN) il 18.06.1970, in qualità di Presidente e Legale rappresentante del “COMITATO TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE DELLA VALLESINA – CTS AV” con sede nel Comune di Jesi (AN), Cod. Fiscale 91031120420,

in riferimento a quanto in oggetto, presenta le seguenti osservazioni.

Nelle <<**Osservazioni 3_Criteri PRGR**>>¹ già presentate dallo scrivente Comitato nell' agosto 2024 si rappresentava una situazione di mancato rispetto dei criteri di tutela previsti dal Piano Regionale Gestione Rifiuti.

A tali osservazioni la proponente replica nel documento <<**Risposte-integrazioni-31.03.2025**>>² a pag.77 rimandando alle pagg.73-75 del medesimo documento.

Si ritiene che le repliche non risolvano le criticità sollevate e che, al contrario, le rafforzi e le aggravi, per i motivi di seguito indicati.

¹ Scaricabili qui: <https://app.box.com/s/efdbq0bxxcfmr7l1eymxolqgishtjlp>

² Scaricabili qui: <https://app.box.com/s/oneji5zvapn0stpfffsz5f3ygtidi3cg9>



APPLICABILITA' DEI CRITERI DI TUTELA INTEGRALE DEL PRGR

A pag. Pag. 618 il Piano Regionale Gestione Rifiuti (di seguito indicato come PRGR) approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 128 del 14 aprile 2015, riporta i seguenti criteri di localizzazione e tutela:

<<Tutela della popolazione

Distanza dai centri abitati. L'ubicazione degli impianti deve essere determinata tenendo conto della compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e paesaggistico e delle condizioni meteorologiche e climatiche.

Al fine di garantire la tutela della popolazione si determinano delle distanze **di tutela Integrale (ovvero ostativi alla nuova realizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, v. par. 12.7 p.351, ndr)** (salvo le deroghe previste e riportate nella tabella sottostante) dal centro abitato, e consolidate, di completamento e di espansione per i seguenti impianti tra quelli elencati nella Tabella 12.4-1.

Tabella 12.8-1: Distanze dagli ambiti residenziali consolidati, di espansione e di consolidamento, come definiti negli strumenti urbanistici comunali

Tipo di impianto	Tipo di operazione ⁵	Distanza (m)	Note
Discariche	D1, D5	2.000	<ul style="list-style-type: none">La fascia non si applica alle discariche di rifiuti inerti la cui distanza sarà valutata in fase di autorizzazione dell'impianto.ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi (i rifiuti speciali smaltiti non devono superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente) l'area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri.Rispetto a centri turistici e/o sportivi⁶ esistenti e in previsione per qualsiasi tipo di discarica, a esclusione della discarica di inerti, la distanza da applicare è 500 m.
Impianti di incenerimento	D10, R1	2.000	
Impianti di compostaggio e altri impianti che gestiscono rifiuti putrescibili	R3, D8, D13 ⁷ , D9	500	

Per gli impianti non riportati in Tabella 12.8-1, elencati nella Tabella 12.4-1 nelle categorie D ed E, una eventuale fascia di tutela dai centri abitati andrà determinata in modo sito specifico e in relazione alla tipologia di impianto; rimane inteso che è preferenziale la localizzazione di detti impianti in aree produttive/industriali.>>

OSSERVAZIONI

La proponente si addentra a pag. 75 in una disquisizione sulla putrescibilità del rifiuto che intende trattare.

In effetti la tabella sopra riportata dal PRGR dirime a monte la questione, indicando chiaramente quali tipologie di operazione sono assoggettate alle distanze di tutela integrale.

Nel caso di specie, i codici R3, D8, D9, D13



Appaiono come i medesimi codici di gestione che la stessa proponente indica a pag. 16 e 17 della Relazione Tecnica³

Pag. 16 Relazione Tecnica Edison Next

<<Nella piattaforma vengono effettuate le seguenti operazioni di smaltimento (allegato B alla parte quarta al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152):

D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui [i rifiuti] sono prodotti);

D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;

D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;

D9 - Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);

D8 - Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.>>

Pag. 17 Relazione Tecnica Edison Next

<<E le seguenti operazioni di recupero (allegato C alla parte quarta al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152):

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui [i rifiuti] sono prodotti);

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;

R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;

R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;

R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche). >>

D'altra parte, dalla stessa descrizione delle operazioni e della provenienza dei rifiuti appare pacifico che la proponente non può escludere dal conferimento nell'impianto e all'interno dei processi dello stesso la presenza di rifiuti putrescibili, ad alto contenuto organico e/o di azoto.

A titolo esemplificativo e (purtroppo) non esaustivo, dalla Relazione Tecnica:

PREMESSA

<<Le tecnologie adottate consentiranno il trattamento e il riutilizzo in sito anche di rifiuti liquidi complessi, per esempio ad alto carico organico o ad alta salinità, potendo così fornire un ulteriore servizio di primaria importanza per le imprese del territorio.>> p. 6

Par. 2.3.1

<<I terreni di scavo provengono in genere da operazioni di bonifica e/o risanamento di aree contaminate e possono essere caratterizzati dalla presenza di inquinanti inorganici e/o organici.>> p.18

Par. 2.3.2.1

<<Nel caso di materiali molto eterogenei, come nel caso dei terreni da spazzamento stradale e dei rifiuti da pulizia degli arenili, è possibile effettuare una vagliatura preliminare a secco dei terreni>> p.20

³ In queste osservazioni si fa riferimento alla Relazione Tecnica pubblicata il 2 luglio 2024, scaricabile qui:

<https://app.box.com/s/m16if4c788o8qi7phi3rp2wdshul84sg>



Par.2.4.1

<<Svariati sono i settori di provenienza dei rifiuti speciali liquidi conferibili all'impianto: industria tessile, farmaceutica, cosmetica, chimica, portuale, petrolchimica, meccanica, conciaria, aziende galvaniche e di lavorazione metalli, macelli, lavanderie industriali, tintorie, stamperie, industria del legno, industria dei detersivi, perforazioni, attività di bonifica, etc.>> (p.33,34)

Par. 2.4.1

<<I fanghi derivanti dalle operazioni di spurgo e lavaggio delle fosse biologiche sono caratterizzate da elevato contenuto di materiale organico facilmente biodegradabile>> (p.34)

Par. 2.4.2.4

<<le vasche di trattamento **[TK-040, TK-041]**, con capacità pari a 1800 m3/cad., dove avviene il processo di trattamento attraverso le fasi di ossidazione (fase aerobica) e miscelazione (fase anossica) che permettono rispettivamente l'ossidazione dei composti organici e azotati (ossidazione/nitrificazione) e la riduzione dei nitriti e nitrati (denitrificazione) ad azoto molecolare;>> (p.38)

L'elenco di 101 pagine dei codici EER trattabili nell'impianto (**Elaborato n.23.041.05U.0210 "Elenco EER"**⁴) confermerebbe inoltre la presenza di rifiuto che spinge l'impianto dentro ai criteri di tutela integrale del PRGR. Basti considerare le innumerevoli voci facilmente riconoscibili.

A titolo esemplificativo e (purtroppo) non esaustivo:

**rifiuti biodegradabili di cucine e mense,
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
feci animali, urine e letame
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
scarti di tessuti animali
scarti di tessuti vegetali
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
rifiuti della pulizia delle fognature
altre frazioni non specificate altrimenti.**

Come si può escludere a priori che nel materiale proveniente da un terreno contaminato potenzialmente proveniente da qualsiasi parte d'Italia (o dall'estero) non vi siano tracce dei rifiuti sopra solo esemplificativamente indicati? Come è possibile escludere tali materiali ovviamente organici, a forte biodegradabilità e putrescibili, dai fanghi delle linee di depurazione, dai reflui liquidi ovvero da tutte le altre linee di trattamento dell'impianto?

Ci troviamo di fronte ad un immenso elenco di tipologie di rifiuto e di codici EER volto proprio a rendere l'impianto altamente versatile e recettivo verso una pressoché indefinibile e a prioristicamente non quantificabile né limitabile varietà e provenienza dei rifiuti trattabili. Una indefinibilità aprioristicamente non superabile con delle mere disposizioni prescrittive in sede autorizzativa, così come indefinibilmente e tecnicamente di impossibile controllo in continuo ex post.

Pertanto, non solo la disquisizione appare superflua dal momento in cui gli stessi codici di gestione e trattamento del rifiuto coinciderebbero con quelli cui si applicano i criteri di Tutela Integrale del PRGR, ma di fronte alla stessa descrizione delle attività dell'impianto proposto e dei codici EER appare pacifico come la proponente NON POSSA TECNICAMENTE ESCLUDERE la presenza di materiale putrescibile (organico e non). **Ciò rende a parere dello**

⁴ Scaricabile qui: <https://app.box.com/s/c0wd93yeau061dms5tajfi1tzrh2plqx>



scrivente Comitato del tutto obbligatoria la sottoposizione dell'impianto in questione ai criteri di Tutela Integrale del PRGR.



RISPETTO DEI CRITERI DI TUTELA DEL PRGR

Chiarita l'applicabilità all'impianto in questione dei criteri di tutela integrale di cui al PRGR, si ripropone quanto sopra ripreso dal PRGR, con particolare attenzione alla descrizione dei contenuti della Tab. 12.8-1

*<<... si determinano delle distanze **di tutela Integrale** (salvo le deroghe previste e riportate nella tabella sottostante) dal centro abitato, e **consolidate, di completamento e di espansione...**>>*

L'impianto in questione risulterebbe collocato esso stesso esattamente in un'area classificata come città consolidata e di completamento (Zona B) (e non in Zona D - zona per insediamenti produttivi, indicata preferenziale dal PRGR).

Nello specifico, si tratterebbe di zona classificata dal PRG di Jesi come **“TE2.2 – Città consolidata con prevalenza di attività economiche”**.

L'impianto quindi si trova inserito nel contesto urbano di città consolidata. Le digressioni sul rispetto meno delle distanze appaiono a questo punto addirittura secondarie.

Si rammenta, comunque, che l'impianto risulterebbe posizionato a meno di 500 m da una zona di espansione (Zona C) in Via Ancona e da una zona rientrate nella categoria “centro storico e/o centro di interesse storico-culturale” (Zona A). (Villa Baldeschi Baleani).

Nel PRG di Jesi, la **Zona A** comprende:

“tutte le parti di territorio aventi agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi.”

Tale distanza **non rispetterebbe il vincolo dei 500 metri previsto per la tutela integrale** nei confronti dei centri abitati storici.

La proponente non fornisce alcuna replica alla vicinanza pari a circa 300mt con la Zona A sopra indicata, confermando di fatto la criticità esposta nelle precedenti osservazioni. Al contrario, nella grafica di cui a pag. 74 del documento <<Risposte-integrazioni-31.03.2025> conferma una distanza inferiore ai 500mt dell'impianto da tale zona (definita TE1 ovvero Zona A.)

Quanto alla zona di espansione di Via Ancona, è evidente che la misurazione effettuata dalla proponente, dal centro dell'impianto anziché dal perimetro, appaia manifestamente illogica. Tutte le misurazioni andrebbero sempre effettuate tra l'oggetto della tutela ed il limite esterno dell'ambito di intervento territoriale del progetto (vedasi indicazioni nel PRGR nonché l'Interpretazione Autentica di cui alla Deliberazione n.22/2022 del Consiglio Regionale delle Marche). Ciò sia perché le Distanze di Tutela vanno sempre intese ovviamente come distanze minime, sia perché all'interno dell'intero perimetro dell'impianto i rifiuti possono essere mobilizzati, trasportati, spostati, o anche depositati e/o stoccati.

Ad ogni buon conto, una disquisizione su pochi metri appare del tutto fuori luogo, vista la grande mobilità dei potenziali inquinanti, la forte antropizzazione della zona e la necessità di tutele quanto meno specifiche per il sito in questione, assolutamente logiche e necessarie.



LOCALIZZAZIONE PREFERENZIALE IN AREE INDUSTRIALI

In subordine a quanto sopra esposto, si evidenzia comunque che, come riportato a pag. 618 del PRGR:

*“Per gli impianti non riportati in Tabella 12.8-1, elencati nella Tabella 12.4-1 nelle categorie D ed E, una eventuale fascia di tutela dai centri abitati andrà determinata in modo sito-specifico e in relazione alla tipologia di impianto; rimane inteso che è **preferenziale la localizzazione di detti impianti in aree produttive/industriali**”.*

È evidente quindi che oltre al non rispetto delle tutele integrali, appare pacificamente non rispettato anche il dispositivo preferenziale del PRGR vista la **localizzazione dell'impianto in zona TE2.2 – città consolidata, essendo omessa qualsiasi fascia di tutela anche sito-specifico dai centri antropizzati come quello in questione.**



DISTANZA DA EDIFICI E FUNZIONI SENSIBILI

Sempre a pag. 618 il PRG prescrive quanto segue:

<<Distanza da funzioni sensibili - Per quanto riguarda i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e di impatto generati, della necessità di garantire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto, e le edifici sensibili esistenti o già previsti (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo e case circondariali) prossime all'area stessa.

Per tale motivo, per gli impianti che trattano rifiuti biodegradabili e putrescibili e/o impianti di incenerimento **le distanze individuate sono da ritenersi escludenti (a tutela integrale), come nel seguito riportato.**>>

Tabella 12.8-2: Distanze da funzioni sensibili

Tipologie di trattamento di smaltimento o recupero	Tipo di operazione	Distanza (m)	Note
Discariche	D1, D5	2.000	<ul style="list-style-type: none">La fascia per le discariche di rifiuti inerti da applicare è di 500 m.ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi (i rifiuti speciali smaltiti non devono superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente) l'area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri.
Discariche che gestiscono rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia		2.000	
Impianti di compostaggio e altri impianti che gestiscono rifiuti putrescibili	R3, D8, D13 ⁸ , D9	500	
Impianti di incenerimento	R1, D10	1.000	

OSSERVAZIONI

La presenza di un asilo presso il centro direzionale Zipa e del punto di cottura delle mense scolastiche dell'intera città di Jesi, raffrontata alla tabella 12.8-2 ed alle relative disposizioni sopra riportate, non lascia dubbi, a parere dello scrivente, sulla inammissibilità dell'impianto in questione. Non solo per la presenza di rifiuti "putrescibili" come sopra disaminato, ma anche e soprattutto per la gestione ed a maggior ragione il trattamento di rifiuti contenenti amianto. La presenza di **rifiuti della fabbricazione di amianto cemento** è esplicitamente riportata nei codici EER trattabili nell'impianto (**n.23.041.05U.0210 "Elenco EER"**).

Si precisa che su tale osservazione relativa alla vicinanza a funzioni sensibili, già anticipata nell'agosto 2024, la proponente sembra non dare alcuna sostanziale replica, confermandone a parere dello scrivente, le criticità.



ULTERIORI TUTELE DELLA POPOLAZIONE

A Pag. 625 il PRGR prescrive quanto segue:

<<Tutela della popolazione

Distanza da case sparse. Deve essere considerata anche una distanza da mantenere nei confronti di case sparse.

La distanza tra impianti e case sparse può essere inferiore a quella prevista in Tabella 12.8-1 in presenza di adeguate opere di compensazione, rispetto a quelle di mitigazione già previste per la distanza da aree residenziali. Esse, comunque, da valutare caso per caso in fase di micro-localizzazione o di progetto.

Le distanze, inoltre, dovranno essere valutate per le abitazioni per le quali è verificata l'effettiva residenza stabile di una o più persone.

Per tutte le tipologie di impianto di cui alla Tabella 12.4-1, la presenza di case sparse rappresenta un fattore di attenzione; le misure mitigative saranno conseguentemente da prevedersi per tutti le realizzazioni impiantistiche.>>

OSSERVAZIONI

Salvo errori, non risulta allo scrivente siano riportate nella documentazione della Proponente opere di compensazione/mitigazione per le case sparse che permettano l'ubicazione a distanze inferiori a quelle previste dalla tab. 12.8.1 del PRGR.

In zona risulterebbero sia case sparse sia abitazioni annesse al servizio di attività produttive.

Non risulta essere fornita alcuna mappatura delle case sparse né viene, di conseguenza, illustrata alcuna specifica opera di mitigazione per compensare l'eventuale prossimità.

Vista l'impossibilità procedurale di ulteriori integrazioni al progetto, tale carenza appare come ulteriore elemento di inapprovabilità del progetto.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra riportato, si ritiene che il progetto non soddisfi i requisiti ed i criteri di tutela previsti dal Piano Regionale gestione Rifiuti.

Ricordato che, proceduralmente, non sono previste dalla normativa PAU possibili ulteriori integrazioni al progetto, nella permanenza delle criticità sopra evidenziate, si invitano le SS.VV.IIIl.me a non approvare il progetto di cui in oggetto concludendo la procedura autorizzativa con esito negativo.

Per il Comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina

Il Presidente

MASSIMO GIANANGELI